

# Banca Popolare Sant'Angelo

Assemblea ordinaria dei Soci 26/06/2023 – 28/06/2023

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 8 all'ordine del giorno,

redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 8 dell'ordine del giorno: Relazione illustrativa «Acquisto e disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti» redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Premessa** 

Come già noto alla Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A. ("Banca" o "BPSA"), in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") – le disposizioni ivi previste in materia di «acquisto di azioni proprie e della società controllante». Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca «gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento»». Trova, quindi, applicazione l'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti").

La presente relazione ("**Relazione**") fa seguito a quelle già pubblicate dalla Banca in occasione delle Assemblee ordinarie dei Soci 2020, 2021 e 2022 ed è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24 maggio 2023, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione "Investor Relations" del sito internet aziendale (www.bancasantangelo.com) nonché inoltrata al mercato Hi-MTF e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. E' altresì pubblicata nel sito internet della Banca alla sezione "Assemblea dei Soci 2023".

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

Si rende opportuno ricordare le motivazioni per le quali è richiesto il passaggio assembleare per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. BPSA è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1, e 150-bis, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), a mente del quale «l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società [...]». Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 9 il Consiglio di Amministrazione a disporre, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, «l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 54 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci». Come anche agli amministratori la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" (oppure annullare) le azioni acquistate. Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nella parte in cui, quanto alle società per azioni, tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni

proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio. All'Assemblea ordinaria, invece, il menzionato art. 9 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare all'acquisto di azioni proprie parte degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

Il comma 3-bis dell'art. 132 TUF rende applicabile alla Banca la previsione di cui all'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale «la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate». La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Si premette, altresì, che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. "CRR II") e della relativa normativa di attuazione, sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente e previamente autorizzati da Banca d'Italia. Al riguardo, si rammenta che Banca d'Italia, da ultimo il 6 giugno 2022, ha autorizzato BPSA al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di Euro 140 mila per il prosieguo dell'attività di sostegno della liquidità delle azioni proprie realizzata mediante *liquidity provider* e che alla data della presente relazione di tale importo massimo autorizzato risultano ancora disponibili Euro 5.603. Sono comunque in corso le analisi per l'avvio dell'*iter* amministrativo presso Banca d'Italia per il rinnovo della predetta autorizzazione preventiva.

Rimangono invece escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e quindi non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di rimborso di azioni proprie, nei casi contemplati dagli artt. 17, 18 e 19 dello Statuto sociale, riferite rispettivamente alle ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio. Si rammenta, infatti, che per tali fattispecie di rimborso delle azioni, l'art. 20 dello Statuto Sociale prevede l'annullamento delle azioni e, che, pertanto, esse non costituiscono ipotesi di riacquisto di azioni proprie.

Fatta eccezione per le sopra menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità.

### (a) Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca

Come noto, dal 25 giugno 2018 le azioni emesse da BPSA sono negoziate sul segmento "Equity Auction" (ex "Order driven azionario") del sistema multilaterale gestito da Vorvel Sim S.p.A. (ex Hi-Mtf Sim S.p.A.) Come è altresì noto la BPSA, il 15 giugno 2020, ha avviato un'attività di sostegno della liquidità delle azioni di propria emissione ispirata alla prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 21318 del 7 aprile 2020. Tale attività è stata svolta per il tramite di un intermediario terzo indipendente appositamente incaricato di compiere operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di sostenere la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Per lo svolgimento di tale attività, consistente

**SEDE LEGALE** 

Palazzo Frangipane corso V. Emanuele , 10 , 92027 , Licata Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

nell'acquisto delle azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione su cui esse sono trattate, è stata incaricata Equita Sim S.p.A. ("Equita"), intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento.

Alla data della presente relazione, il controvalore delle azioni complessivamente riacquistate, per il tramite di Equita, nell'ambito della suddetta attività di sostegno della liquidità del titolo, è stato pari a Euro 400.233,20.

Il Consiglio di Amministrazione intende persistere nell'operatività affidata ad Equita, al fine di sostenere ulteriormente la liquidità delle azioni, supportando il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa pro tempore vigente

Preme ricordare che tale operatività, ha luogo con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

## (b) Costituzione di un magazzino titoli

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende anche riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Anche in questo caso, la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolare: ridurre il capitale dell'emittente; soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata.

Inoltre, eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alla precedente lettera (a) *Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca*, ovvero alla successiva lettera (c), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

## (c) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie, anche fuori della sede multilaterale di negoziazione, per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, purché nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

### 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Come detto, BPSA è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 9 dello Statuto sociale.

Le operazioni di acquisto riguarderanno le azioni ordinarie della Banca e verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. "CRR II").

**SEDE LEGALE** 

Palazzo Frangipane corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ragione della forma giuridica di BPSA, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 49.084 azioni proprie, pari al 1,19% del capitale sociale.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

Come detto, l'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, reso applicabile alla Banca dal comma 3-bis dell'art. 132 del TUF, rende necessaria una approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie da parte della Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2024, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per la cessione delle azioni in portafoglio.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte, e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al prezzo definito dalla *Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale e alle modalità ivi previste per la determinazione del prezzo"*), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi di attività di sostegno della liquidità del titolo e di costituzione del magazzino titoli - in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamante - in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane corso V. Emanuele , 10 , 92027 , Licata Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal

Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale (attività di sostegno della

liquidità del titolo e costituzione di un magazzino titoli), esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-bis,

comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di

acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano

l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in

vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5

del MAR

Le operazioni eventualmente effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale (ulteriori ipotesi residuali)

avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. d-bis) del

Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto e di scambio, eventualmente anche al di sotto

delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dell'art. 34-ter del Regolamento

Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in

assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini

della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o gli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuati con

qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione

del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del

Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di

Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più 1.

soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2024 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2023, per il

perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea,

**SEDE LEGALE** 



nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale, nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. "CRR II"). Come precisato nella predetta Relazione illustrativa, le modalità delle operazioni di acquisto effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale saranno quelle indicate dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis del Regolamento Emittenti; gli acquisiti effettuati invece al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avverranno secondo le modalità sostanzialmente equiparabili a quelle di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. d-bis) del Regolamento Emittenti. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;

- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale, nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».

Palermo, 24 maggio 2023

II Presidente

v Antonio Coppola)